

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea e la Repubblica di Polonia si fanno carico delle proprie spese.

(¹) GU C 252 del 27.8.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — The Queen, Fruition Po Limited/Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health

(Causa C-500/11) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 2200/96 — Regolamento (CE) n. 1432/2003 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Ortofrutticoli — Organizzazioni di produttori — Condizioni per il riconoscimento da parte delle autorità nazionali — Messa a disposizione dei mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e l'immissione in commercio dei prodotti — Obbligo per l'organizzazione, in caso di delega delle sue funzioni a società terze, di esercitare un controllo su dette società]

(2014/C 52/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: The Queen, Fruition Po Limited

Resistente: Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1) e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU L 203, pag. 18) — Condizioni di riconoscimento da parte delle autorità nazionali — Messa a disposizione dei mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti — Obbligo per l'organizzazione, nel caso di una delega sostanziale a società terze, di esercitare un controllo su tali società

mento e la commercializzazione dei prodotti — Obbligo per l'organizzazione, nel caso di una delega sostanziale a società terze, di esercitare un controllo su tali società

Dispositivo

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4 dicembre 2000, va interpretato nel senso che, per soddisfare i requisiti per il riconoscimento previsti da tale disposizione, un'organizzazione di produttori che abbia affidato a terzi l'esercizio di attività essenziali ai fini del proprio riconoscimento ai sensi della disposizione stessa è tenuta a concludere un accordo contrattuale che le consenta di mantenere la responsabilità di tale esercizio nonché del controllo di gestione globale, in modo tale che l'organizzazione mantenga il potere definitivo di controllo e, eventualmente, di intervento in tempo utile su tale esercizio durante tutta la durata dell'accordo. Spetta al giudice nazionale competente verificare, in ogni caso e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti nella specie, ivi compresa la natura e la portata delle attività esternalizzate, se l'organizzazione di produttori interessata abbia mantenuto siffatto controllo.

(¹) GU C 370 del 17.12.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Verviers — Belgio) — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA

(Causa C-9/12) (¹)

[Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 2 — Articolo 5, punto 1, lettere a) e b) — Competenza speciale in materia contrattuale — Nozioni di «compravendita di beni» e di «prestazione di servizi» — Contratto di concessione di vendita di beni]

(2014/C 52/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce de Verviers (Belgio)

Parti

Ricorrente: Corman-Collins SA

Convenuta: La Maison du Whisky SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de commerce de Verviers — Interpretazione degli articoli 2 e 5, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1) — Contratto

di concessione di vendita esclusiva di beni concluso tra un concedente con sede in Francia e un concessionario con sede in Belgio — Ammissibilità di una normativa nazionale che prevede la competenza dei tribunali del concessionario, indipendentemente dal luogo in cui ha sede il concedente.

Dispositivo

- 1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito della controversia, osta all'applicazione di una norma nazionale sulla competenza come quella prevista all'articolo 4 della legge del 27 luglio 1961 sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita esclusiva a durata indeterminata, come modificata dalla legge del 13 aprile 1971 sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita.
- 2) L'articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 dev'essere interpretato nel senso che la norma sulla competenza stabilita al secondo trattino di tale disposizione per le controversie relative ai contratti di prestazione di servizi trova applicazione nel caso di un'azione giudiziaria con cui un attore che ha sede in uno Stato membro fa valere, nei confronti di un convenuto che ha sede in un altro Stato membro, diritti derivanti da un contratto di concessione, il che presuppone che il contratto vincolante le parti comporti clausole specifiche circa la distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente. È compito del giudice nazionale verificare se ciò effettivamente si verifichi nella controversia di cui è investito.

(¹) GU C 73 del 10.3.2012

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2013 — Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Euroalliages

(Causa C-10/12 P) (¹)

[*Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 172/2008 — Importazioni di ferrosilicio originarie della Cina, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia — Riesame intermedio parziale — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 3, paragrafo 7 — Fattori noti — Pregiudizio all'industria dell'Unione — Nesso causale*]

(2014/C 52/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG (rappresentanti: A. Willems e S. De Knop, avocats)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Intervenienti a sostegno dell'altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e S. Thomas, agenti), Euroalliages (rappresentanti: J. Bourgeois, Y. van Gerven e N. McNelis, avocats)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2010, Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio (T-192/08), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento parziale del regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Transnational Company «Kazchrome» AO e la ENRC Marketing AG sono condannate alle spese del presente procedimento.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
- 4) La Euroalliages sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 65 del 3.3.2012.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Rahmanian Koushkaki/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-84/12) (¹)

[*Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Articoli 21, paragrafo 1, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6 — Procedure e condizioni di rilascio dei visti uniformi — Obbligo di rilascio di un visto — Valutazione del rischio di immigrazione illegale — Intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto — Ragionevoli dubbi — Margine discrezionale delle autorità competenti*]

(2014/C 52/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Rahmanian Koushkaki